

CONVENZIONE TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA, LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE USL DELLA VALLE D'AOSTA PER ATTIVITA' RIVOLTA ALL'ACCERTAMENTO DI IDENTITA' DEI SEDICENTI MINORI.

- la Procura della Repubblica di Torino presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, di seguito denominata "Procura della Repubblica", con sede in Torino, Corso Unione Sovietica, n. 325 (codice fiscale 96634950016), nella persona del Rappresentante Legale Dott.ssa Anna Maria Baldelli, nata a Pinerolo (TO), il 22 febbraio 1954, domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione presso la Procura della Repubblica;

e

- la Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata "Regione", codice fiscale e partita IVA 80002270074, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes 1, nella persona del Rappresentante Legale Pierluigi Marquis, nato ad Aosta, il 30 maggio 1964, domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede legale di Aosta;

e

- l'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata "Azienda USL", con sede in Aosta, via Guido Rey, n. 1 (codice fiscale 91001750073 e partita IVA 00177330073), nella persona del Direttore generale facente funzioni Marina Tumati, nata a Soresina (CR), il 29 aprile 1958, domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede legale di Aosta;

Premesso che:

- i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla posizione in ordine al soggiorno, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata in Italia con legge 176/1991, che stabilisce tra i suoi principi fondamentali quello del superiore interesse del minore, in base a cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";
- la normativa italiana stabilisce specifiche norme a tutela dei soggetti minori di età, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati o in stato di abbandono, tra cui il divieto di espulsione e di trattenimento nei Centri di Identificazione ed Espulsione, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, all'istruzione e alla salute (d.lgs. 286/1998, artt. 19, 35, 38; D.P.R. 394/1999, artt. 28, 45), il diritto di essere collocati in luogo sicuro (Codice civile, art. 403) e di essere affidati a una famiglia o a una comunità per minori (legge 184/1983, art. 2), il diritto alla nomina di un tutore (Codice civile, art. 343);
- il processo penale nei confronti della persona minorenni è governato dalle regole



previste dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che all'articolo 8 prevede:


- o quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia;
- o qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici;
- molti minori stranieri risultano privi di documenti di identità e, ove erroneamente identificati come maggiorenni, possono subire gravi lesioni dei loro diritti, non essendo applicate le norme a tutela dei minori;
- si rende dunque necessario prevedere procedure per l'accertamento dell'età atte a garantire che nessun minore straniero sia erroneamente identificato come maggiorenne, scongiurando al contempo il rischio di ripetizioni di accertamenti radiografici;
- la tutela della persona minorenni la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prevede specifiche garanzie all'art. 25 (Garanzie per i minori non accompagnati), comma 5, "le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.";
- *la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI)) chiarisce che il Parlamento europeo [...] : 15. "deplora l'inadeguatezza e la natura invadente delle tecniche mediche utilizzate per valutare l'età in alcuni Stati membri, che possono causare traumi, e la natura controversa e i grandi margini di errore di alcuni metodi basati sulla maturità delle ossa o la mineralizzazione dei denti; invita la Commissione a includere negli orientamenti strategici standard comuni basati sulle pratiche migliori, riguardanti il metodo di accertamento dell'età, che dovrebbero consistere in una valutazione multidimensionale e multidisciplinare, essere effettuati in modo scientifico, a misura di minore, sensibile al genere ed equo, con particolare attenzione alle ragazze, e svolti solo da professionisti ed esperti qualificati e indipendenti.";*
- *il Commento Generale n. 6 - Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro Paese d'origine, del giugno 2005 prevede nell'ambito di "valutazione e misure iniziali" 31. L'interesse superiore del bambino deve essere il principio guida per determinare le necessità di protezione e l'ordine di misure da prendere nei confronti dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. Queste prime procedure di valutazione, in particolare, comprendono quanto segue: rendere prioritaria l'identificazione del bambino come non accompagnato o come separato dalla propria famiglia al momento dell'arrivo alla frontiera o non appena le autorità vengono a conoscenza della presenza del bambino nel territorio del paese (art. 8.)";*
- *la legge 22 maggio 1975 n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, all'art. 4, che prevede che "in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, [...] all'identificazione [...]";*
- *il decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59 convertito nella Legge 18 maggio 1978 n. 191, completa la previsione, all'art. 11, commi 1 e 2, stabilisce che "Gli ufficiali e gli*

agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore. La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.”;

- l'art. 349 del codice di procedura penale puntualizza, al comma 1: “La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [...]” ed al comma 2: “alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedere anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti”; al comma 2-bis: “Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero”; al comma 4: “Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa [...]”;
- il T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), all'art. 4, prevede che: “L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.”; il R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di attuazione) precisa, all'art. 7, che: “I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della Legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici. La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni. Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza.”; infine, il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice della Privacy) indica le modalità di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- la legge 7 aprile 2017, n. 47, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati ed, in particolare, gli articoli 5 e 6 che disciplinano le procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e le indagini familiari che coinvolgono le strutture sociali e sanitarie territorialmente competenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto della convenzione



L'Azienda USL si impegna a mettere a disposizione della Procura della Repubblica e della Regione per i casi di minori di cui all'art. 2 della presente convenzione indagini diagnostiche e valutazioni medico-legali da effettuare presso il servizio di Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero "Umberto Parini" di Aosta per l'accertamento di identità. L'Azienda USL si impegna altresì a comunicare preventivamente il nominativo ed i recapiti del referente aziendale competente in materia di medicina legale e del suo sostituto, in caso di assenza o di impedimento, affinché gli accertamenti previsti dall'art. 4 della presente convenzione siano svolti in tempi congrui nel rispetto dell'orario di lavoro del personale sanitario incaricato.

Articolo 2

Modalità di effettuazione dell'attività

La consulenza ai fini identificativi è richiesta dalla Polizia Giudiziaria procedente, previa disposizione dell'Autorità Giudiziaria esclusivamente nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della persona, e nella richiesta consegnata all'Azienda USL al momento dell'accompagnamento del soggetto, deve essere data menzione della disposizione del Pubblico Ministero alla presentazione del minore in Pronto soccorso.

La consulenza ai fini identificativi è richiesta secondo modalità programmata, in regime di elezione nell'ambito del Servizio sanitario regionale, secondo la normativa vigente, altresì dalle strutture competenti in materia di minori e degli affari di prefettura della Regione, esclusivamente nei casi di minori stranieri nei confronti dei quali, in presenza di elementi sostanziali che mettano in discussione la presunta età dichiarata, sussistano fondati dubbi sulla sua minore età.

Gli accertamenti medici sono effettuati, salvo diverse esigenze di giustizia, in modalità ordinaria, previ accordi telefonici. Gli esami di secondo livello eventualmente necessari sono preliminarmente concordati. L'attività diagnostica è eseguita invece in modalità d'urgenza (24 ore su 24) in ogni caso in cui l'accertamento riguardi un sospetto infraquattordicenne.

Articolo 3

Procedura di accertamento e archiviazione

Ai sensi di legge, la procedura di accertamento dell'età comporta l'effettuazione delle seguenti prestazioni:


- radiografia della mano sinistra valutata secondo evidenze scientifiche;
- visita del medico legale;
- ortopantomografia, se richiesta dal medico legale.

A completamento, il medico legale può procedere a richiedere ulteriori accertamenti, secondo quanto concordato con lo specialista radiologo e secondo le evidenze di letteratura. L'attività diagnostica termina con la certificazione conclusiva del medico legale che sarà archiviata anche con il C.U.I., nonché secondo le modalità previste dall'art. 9 della l. 47/2017.

Articolo 4

Consenso informato agli accertamenti medici

A seguito del sempre maggiore fenomeno della presenza sul territorio di minori stranieri non accompagnati, provenienti da molteplici Paesi stranieri, si è posto concretamente il problema della loro identificazione, soprattutto quando siano autori di reato, con modalità che consentano, da un lato, l'ottimizzazione degli interventi; d'altro lato, il rispetto della salute dei ragazzi interessati, ma anche il risparmio delle risorse.



La presente convenzione pertanto si inquadra nella necessità di affrontare il problema di allarme sociale che è determinato da ragazzi stranieri non accompagnati, anche minori degli anni 14, che si rendono responsabili di reati gravi, commessi anche con modalità particolarmente pericolose. Detta esigenza, peraltro, sussiste più in generale al fine di porre basi processualmente corrette all'identificazione dell'autore di reato, ma anche del ragazzo nei confronti del quale esercitare il potere di iniziativa a sua tutela, scongiurando il rischio di dispendiose ripetizioni di accertamenti radiografici, tra l'altro nocive alla salute ancor più in quanto non indispensabili.

A fronte della presenza in Italia di minori non accompagnati che richiedono il riconoscimento della protezione internazionale, prevalentemente di età compresa tra i 16 e i 17 anni, l'accertamento dell'età, ai fini di una corretta identificazione, è di fondamentale importanza per garantire loro l'effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari. Inoltre, un accurato accertamento dell'età può ridurre le possibilità che adulti siano identificati come minorenni, contrariamente al vero, e collocati in strutture per minori, mettendo a rischio questi ultimi e/o abusando del sistema di protezione a loro riservato.

Richiamando la normativa esistente in tema di tutela dell'ordine pubblico e pur nel rispetto dei principi della tutela del minorenne, la persona minorenne sottoposta ad accertamento sull'età deve essere informata, dai sanitari, sulle finalità e sulla tipologia degli accertamenti medici ai quali sarà sottoposto e, dalle Forze dell'Ordine, sulle conseguenze giuridiche delle risultanze e su quelle rinvenienti da un eventuale rifiuto a sottoporsi all'indagine. Tali informazioni sono fornite alla persona anche con l'ausilio di una nota riassuntiva, scritta in una lingua a lei comprensibile.

A tal fine, la Regione si impegna alla traduzione della documentazione sopra indicata, nelle lingue necessarie, attraverso il servizio di mediazione linguistico - culturale in convenzione.

Le informazioni di cui sopra sono fornite anche al difensore o al legale rappresentante del minore, ove presenti. Anche in caso di esplicito dissenso, poiché il consenso non rappresenta una condizione necessaria per procedere all'accertamento (cfr. Cass. Sez. IV n. 6284 del 2.12.2005-17.2.2006), l'esame sarà eseguito, con l'unico limite dell'impossibilità concreta di esecuzione dell'accertamento medesimo.

Le parti si impegnano a divulgare la procedura di cui al presente protocollo ai propri collaboratori e destinatari finali della stessa: per la Procura della Repubblica, gli organi di polizia, per l'Azienda USL, il personale interessato, per la Regione, il personale interessato e gli operatori del settore interessato anche mediante incontri informativi.

E' altresì previsto un periodico monitoraggio degli interventi, anche per il tramite di soggetti terzi preventivamente autorizzati da ciascuna delle parti.

Articolo 5 Corrispettivi

Non è previsto riconoscimento economico per le parti.

Articolo 6 Privacy

La Regione, l'Azienda USL e la Procura della Repubblica assicurano che i prestatori delle attività oggetto della presente convenzione si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ai sensi del presente accordo, in ottemperanza di quanto disposto



dal d.lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto, le parti rendono altresì noto che i dati che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Articolo 7

Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata o disdettata da una delle parti in qualunque momento con preavviso di almeno trenta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.

Articolo 8

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese eventuali di registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto, in triplice copia originale,


Aosta, giugno 2017

*** **

per l'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta,
il Direttore generale facente funzioni
- dott.ssa Marina Tumiatì -

per la Procura della Repubblica di Torino presso il Tribunale
per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta,
il Procuratore

- dott.ssa Anna Maria Baldelli -



per la Regione Autonoma Valle d'Aosta,
il Presidente

- Pierluigi Marquis -

